

DELIBERAZIONE 24 FEBBRAIO 2026

49/2026/R/RIF

ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLA RIFORMA DEI CORRISPETTIVI NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TICSER)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1375^a riunione del 24 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, come successivamente modificata e integrata;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (di seguito: decreto-legge 138/11);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con legge 19 dicembre 2019 (di seguito: decreto-legge 124/19);

- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: decreto legislativo 116/20);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito decreto legislativo 201/22);
- il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191;
- la legge 16 dicembre 2024, n. 193 (di seguito: legge 193/24), recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge 199/25), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito: d.P.R. 158/99), recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, recante “Principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017, recante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” (di seguito: D.M. 20 aprile 2017);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 aprile 2025, recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della

fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)”;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del Regolamento n. 2021/241/UE, definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e l’Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e l’Allegato A (di seguito: MTR-2), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il suo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 41/2024/R/RIF, recante “Avvio di indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 41/2024/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2025, 43/2025/R/RIF, recante “Chiusura dell’indagine conoscitiva avviata con deliberazione dell’Autorità 41/2024/R/RIF, sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 43/2025/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2025, 56/2025/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2025, 255/2025/A, recante “Adozione del regolamento per lo svolgimento dell’Analisi di impatto della regolazione dell’Autorità”;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 355/2025/R/RIF, recante “Disposizioni per il riconoscimento del *bonus* sociale rifiuti agli utenti domestici

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni 63/2021/R/COM, 366/2021/R/COM, 55/2018/E/IDR e al TICO", come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 396/2025/R/RIF, recante "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti" (di seguito: deliberazione 396/2025/R/RIF) con il suo Allegato A (di seguito: TICSER) e la Relazione di analisi di impatto regolatorio del procedimento (di seguito: Relazione AIR);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029" e il suo Allegato A;
- la Relazione dell'Autorità 27 gennaio 2026, 10/2026/I/RIF, contenente la "Sesta relazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 179/2025/R/RIF, recante "Orientamenti iniziali per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 10 giugno 2025, 248/2025/R/RIF, recante "Criteri di articolazione tariffaria agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, TICSER (Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti). Orientamenti finali".

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite

“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

- la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lett. c);
 - *“tutela dei diritti degli utenti (...)”* (lett. d);
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
- in linea generale, la legge 481/95 attribuisce, all’Autorità, ampie competenze e poteri di regolazione e controllo, da esercitare per la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità e per garantire la tutela degli utenti anche mediante un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti;
- ai fini di cui sopra, inoltre, l’articolo 2, comma 20, della legge 481/95, alla lettera a), attribuisce, all’Autorità, uno specifico potere di richiedere dati e informazioni ai soggetti che a qualunque titolo esercitino i servizi sottoposti alla sua regolazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi del comma 1-*bis* dell’articolo 3-*bis* del decreto-legge 138/11, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo (la cui dimensione di norma non è inferiore almeno a quella del territorio provinciale), laddove l’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 201/22, è ulteriormente intervenuto disponendo inoltre che “[l]e deliberazioni degli enti di governo (...) sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali”;
- il suddetto percorso di riordino dell’organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
- con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI (tassa

sui rifiuti), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;

- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:
 - al comma 651, dispone che i Comuni commisurino la tariffa secondo i criteri determinati dal regolamento di cui al d.P.R. 158/99, consentendo, ai sensi del comma 652 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», l'adozione di criteri alternativi basati sulle quantità e qualità dei rifiuti prodotti, con la possibilità - nelle more della revisione del citato regolamento e *“fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità”* come disposto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 - di applicare coefficienti all'interno di intervalli di ampiezza maggiore rispetto a quanto previsto dal d.P.R. 158/99,
 - al comma 654, stabilisce che la tariffa debba comunque garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio, con esclusione dei rifiuti speciali il cui smaltimento è a carico dei rispettivi produttori;
 - al comma 682, richiede al Comune di determinare, con proprio regolamento, i criteri di determinazione delle tariffe e la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
 - al comma 683, dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*; tuttavia, in deroga al termine individuato da tale disposizione, è stato individuato dapprima il termine del 30 aprile di ogni anno (a decorrere dal 2022) e, da ultimo, con legge 199/25, quello del 31 luglio a partire dal 2026;
 - al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, la cui commisurazione può tenere conto dei citati criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 158/99;
- nello specifico, il d.P.R. 158/99 reca le regole generali per la definizione della struttura tariffaria con riguardo alla distinzione tra quota fissa e quota variabile, stabilendo altresì che l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sia ripartito tra le macrocategorie di utenza domestica e non domestica *“secondo criteri razionali”*, individua i criteri presuntivi e di eventuale misurazione delle quantità conferite, nonché i valori dei diversi coefficienti *K* di commisurazione applicabili alle diverse tipologie di utenza (in base alla composizione del nucleo familiare o all'attività produttiva) differenziate per area geografica e dimensione comunale;
- infine, il decreto legislativo 116/20, intervenendo, tra l'altro, sull'articolo 198

“competenze dei comuni” e sull’articolo 238 “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” del decreto legislativo 152/06 - come da ultimo integrato dalla legge 193/24 - ha previsto che “le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”, disponendo che “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (...), che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (...)”.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- alla luce della significativa eterogeneità dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani come risultante dalle predisposizioni tariffarie trasmesse all’Autorità per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai sensi del MTR-2, nonché in considerazione della varietà delle regole di articolazione tariffaria, anche tenuto conto della numerosità degli ambiti tariffari, nella quasi totalità organizzati su base comunale, con deliberazione 41/2024/R/RIF l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con la deliberazione 43/2025/R/RIF, l’Autorità ha concluso tale indagine, approvando la “Relazione conclusiva dell’indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”, di cui all’Allegato A della medesima deliberazione, evidenziando in particolare i seguenti principali elementi: una marcata eterogeneità nei criteri di articolazione tariffaria adottati sul territorio nazionale, con una diffusione ancora limitata e non omogenea dei modelli più avanzati di tariffazione puntuale (commisurata alla quantità di rifiuti prodotti) e un’inadeguatezza dei criteri applicati rispetto al paradigma emergente dell’economia circolare;
- più nel dettaglio, è stato osservato come:
 - la descritta stratificazione normativa abbia determinato, a livello nazionale, la coesistenza di quattro distinti regimi di prelievo applicabili agli utenti (tre di natura tributaria, TARI, e uno, la tariffa corrispettiva, qualificabile come entrata patrimoniale), con una classificazione che si articola ulteriormente in funzione anche dei requisiti dei sistemi di misurazione puntuale eventualmente adottati;
 - con riferimento ai citati regimi di prelievo applicabili, a livello nazionale per l’annualità 2023, il regime di TARI tributo presuntiva risulti predominante (82% in termini di popolazione servita), mentre nel contesto dei regimi a tariffazione puntuale (18%) – nel complesso caratterizzati da migliori *performance* di raccolta differenziata e prevalentemente diffusi nel Nord-

Est – la tariffa corrispettiva risulti più frequente (14%) rispetto al regime di TARI tributo puntuale;

- sia presente un'elevata variabilità nei criteri di articolazione adottati dalle amministrazioni locali – principalmente i Comuni – enfatizzata dall'estrema frammentazione del settore con circa 6.000 ambiti tariffari censiti, che limita la standardizzazione dei servizi, con potenziali ricadute negative sull'efficienza gestionale, oltre a non garantire condizioni omogenee di trattamento economico a parità di servizio reso, generando segnali di prezzo non coerenti, con difformità nelle regole (non sempre esplicitate) di ripartizione dei costi tra le diverse categorie di utenza, anche tra territori contigui all'interno di uno stesso bacino di affidamento.

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE:

- alla luce delle richiamate evidenze, l'Autorità, con la deliberazione 396/2025/R/RIF, a valle di un ampio e partecipato processo di consultazione, ha approvato un primo intervento organico di riordino, sottoponendo l'intero procedimento all'analisi di impatto della regolazione (AIR), avendo individuato i seguenti obiettivi specifici:
 - *uniformità*, razionalizzando i criteri per garantire un trattamento maggiormente omogeneo tra le diverse categorie di utenza;
 - *corrispondenza*, per rafforzare l'oggettività del prelievo, in attuazione del principio «chi inquina paga», incentivando al contempo i comportamenti virtuosi;
 - *semplicità*, per assicurare fattibilità di attuazione e trasparenza all'utenza, agevolando la comprensione dei servizi effettivamente resi;
 - *sviluppo*, favorendo la diffusione dei sistemi di misura puntuale come strumento di equità e innovazione;
- nello specifico, con la suddetta deliberazione, di approvazione del TICSER – Testo Integrato Corrispettivi Servizio Gestione Rifiuti:
 - è stata definita una struttura tariffaria di riferimento unica su tutto il territorio nazionale, composta da cinque componenti: Decoro urbano, Accesso al servizio, Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, Trattamento e recupero, Trattamento e smaltimento, riconducibili alle principali attività della filiera, per consentire una più corretta allocazione degli oneri e una maggiore comprensibilità degli avvisi di pagamento, evidenziando in maniera chiara e trasparente, anche all'utenza, il confronto tra attività ambientalmente virtuose, legate al recupero di risorse, e attività poste al fondo della gerarchia europea di gestione dei rifiuti;
 - ai fini della suddivisione dei costi tra le macrocategorie di utenza domestica e non domestica, è stato previsto l'utilizzo di *driver* individuati secondo criteri di razionalità, oggettività e coerenza con le attività sottese alle cinque componenti tariffarie (valorizzando, ove possibile, riscontri derivanti da sistemi di misura, anche semplificati o a campione), richiedendo altresì di

fornire - nell'atto di approvazione dei corrispettivi - evidenza dei criteri utilizzati e dell'esito della ripartizione;

- sono stati rinnovati e uniformati i parametri di commisurazione della tariffa alle singole tipologie di utenza, differenziandoli per componente tariffaria, introducendo valori e tabelle univoci a livello nazionale, stabilendo, tra le varie misure adottate:
 - per le utenze domestiche, un'impostazione omogenea per la commisurazione delle componenti di parte fissa e una modalità univoca per la valorizzazione dei coefficienti di commisurazione presuntiva delle componenti di parte variabile, coerente con gli obiettivi di semplicità attuativa, attraverso una funzione di determinazione maggiormente aderente alle evidenze empiriche circa l'andamento della produzione di rifiuti delle utenze domestiche in relazione alla numerosità del nucleo familiare;
 - per le utenze non domestiche, la possibilità di una calibrazione puntuale dei parametri, anche in regime presuntivo, al fine di valorizzare, ove perseguite, iniziative virtuose di prevenzione nella produzione di rifiuti o caratterizzare specifici profili di propensione alla produzione di rifiuti;
- sono stati introdotti elementi di flessibilità nell'impiego dei *driver* e nella relativa valorizzazione nello specifico contesto, utilizzando, laddove disponibili, le risultanze di indagini e di analisi specifiche, preservando, inoltre, nei regimi in tariffazione puntuale, la possibilità di utilizzare parametri quantificati sulla base dell'esito di misurazioni, anche di tipo semplificato, valorizzando le esperienze più avanzate e i modelli di commisurazione più complessi già adottati;
- sono stati stabiliti meccanismi di tutela della sostenibilità della spesa delle utenze, avviando un percorso di progressiva convergenza, contenendo gli incrementi annuali rispetto ad una soglia massima del 10%, sia a livello di macrocategoria di utenza (domestica e non domestica) sia di singola tipologia all'interno di ciascuna di esse;
- con riferimento alle procedure per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali (contenute nei vigenti CAM per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto) sono state integrate dal criterio della misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito secondo le modalità individuate dall'articolo 6 del D.M. 20 aprile 2017, indipendentemente dalla tipologia di prelievo adottato.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Autorità ha stabilito che la suddetta riforma abbia efficacia a decorrere dall'annualità 2028, anche in considerazione:

- dei tempi necessari all'espletamento, da parte dei soggetti responsabili, delle diverse attività propedeutiche ad un'implementazione graduale ed efficace (in termini di raccolta dei dati e delle informazioni utili, di aggiornamento delle connesse banche dati, di caratterizzazione e classificazione delle utenze, di valutazione preliminare e di simulazione per la stima preventiva degli effetti redistributivi derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri di articolazione), nonché dei tempi necessari ad adeguare alla nuova struttura dei corrispettivi i sistemi gestionali esistenti e i relativi Regolamenti;
- della necessità di consentire una transizione progressiva ed efficace verso le nuove modalità previste di misurazione/contabilizzazione puntuale;
- inoltre, nel corso della consultazione, è emersa la richiesta, in relazione alla *roadmap* delle principali attività individuate dall'Autorità come funzionali all'avvio ordinato della riforma, di stabilire, nel corso del biennio propedeutico 2026-2027, un tavolo permanente di confronto con la finalità di indirizzare e monitorare le azioni da intraprendere, valutare l'impatto delle misure previste, condividere soluzioni efficaci e armonizzate a livello nazionale;
- nella citata deliberazione 396/2025/R/RIF, l'Autorità ha altresì prefigurato, in esito alla nuova disciplina, un intervento di adeguamento degli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente, in materia di trasparenza all'utenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani, ravvisando la necessità di una revisione coerente dei contenuti da esporre, alla luce del fondamentale ruolo di educazione e di *accountability* attribuito al documento di riscossione;
- infine, l'Autorità ha illustrato, nell'ambito della Relazione AIR, le ulteriori misure che intende intraprendere al fine sia di presidiare la fase propedeutica all'attuazione del TICSER, sia di monitorare gli effetti della riforma, individuando all'uopo idonei indicatori, associati agli obiettivi specifici del provvedimento, da rilevare sia precedentemente che successivamente all'entrata in operatività della nuova disciplina.

RITENUTO OPPORTUNO:

- acquisire gli elementi informativi utili a favorire l'attuazione graduale della riforma di riordino dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione 396/2025/R/RIF, nonché ad avviare il preliminare monitoraggio degli effetti della stessa, in coerenza con quanto prospettato nella relativa Relazione AIR;
- coerentemente, indirizzare e presidiare le azioni da intraprendere nel biennio 2026-2027, mediante:
 - la rilevazione dei dati e delle informazioni utili, tra l'altro, a simulare preventivamente gli scostamenti tra le tariffe attualmente impiegate e quelle derivanti dall'applicazione della nuova disciplina, anche per individuare le opportune calibrazioni nella scelta dei criteri e dei parametri di articolazione nell'ambito degli strumenti di flessibilità riconosciuti dal TICSER, nonché

- a valorizzare, nel periodo antecedente alla prima applicazione della riforma, gli indicatori di monitoraggio individuati dall'analisi di impatto regolatorio;
- il coinvolgimento degli Enti competenti e i soggetti interessati, al fine di delineare idonei percorsi di implementazione, promuovendo la diffusione di conoscenze e buone pratiche, nonché la fruibilità di idonei strumenti di modulazione degli impatti, e favorendo in particolare:
 - la condivisione dei risultati di indagini empiriche funzionali alla stima della produzione media di un'utenza domestica "tipo" a composizione predeterminata per addivenire ad un criterio di ripartizione più equo, anche in regime presuntivo, delle componenti tariffarie di parte variabile, valutandone la possibile estensione a livello nazionale, a parità di caratteristiche di contesto e di validazione delle ipotesi assunte;
 - la diffusione degli esiti di sperimentazioni dedicate all'implementazione di sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale dei rifiuti conferiti nei contesti più complessi e/o su gruppi rappresentativi di ambiti "campione", allo scopo di condividere eventuali *best practices* anche di tipo organizzativo.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- la portata della riforma introdotta dalla deliberazione 396/2025/R/RIF richieda un percorso di accompagnamento graduale nel corso del biennio propedeutico 2026-2027, volto a garantire un'attuazione efficace e armonizzata delle nuove regole di articolazione dei corrispettivi, supportando i soggetti responsabili nell'espletamento delle attività tecniche e amministrative necessarie;
- sia opportuno instaurare un'interlocazione di carattere stabile con i soggetti titolari di competenze in materia, per il tramite delle rispettive associazioni maggiormente rappresentative;
- a tale fine, sia opportuno istituire un Tavolo di lavoro tra l'Autorità e le associazioni maggiormente rappresentative dei Comuni (ANCI), degli Enti di governo dell'ambito e dei soggetti gestori, quale *forum* stabile ed operativo di confronto, al fine di presidiare e coordinare le azioni funzionali all'applicazione della riforma in parola, con particolare riferimento a: svolgimento di simulazioni e individuazione di strumenti di mitigazione dell'impatto; validazione di stime di produzioni medie rappresentative per determinate categorie di utenza; rassegna e caratterizzazione di modelli di misurazione/contabilizzazione puntuale dei rifiuti conferiti; condivisione di buone pratiche e attività di disseminazione; in particolare, considerando che:
 - l'istituzione del suddetto Tavolo costituisca lo strumento idoneo per assicurare il coinvolgimento proattivo di tutti i soggetti interessati, consentendo di dare piena attuazione al monitoraggio degli effetti della riforma delineato nella Relazione AIR, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei necessari flussi informativi;

- tale sede operativa di confronto sia direttamente funzionale a favorire la circolazione delle conoscenze e la diffusione di prassi operative efficaci, nonché a promuovere la condivisione dei risultati di indagini empiriche e degli esiti delle sperimentazioni condotte sul territorio, permettendo al contempo di intercettare e gestire tempestivamente eventuali criticità applicative;
- lo svolgimento delle attività in parola sia altresì volto a presidiare con efficacia il percorso di implementazione, assicurando una transizione ordinata e sostenibile verso la nuova disciplina tariffaria.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno prevedere che il coordinamento del predetto Tavolo di lavoro sia svolto dal Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali;
- sia conseguentemente necessario dare mandato al Direttore della citata Direzione di convocarne le riunioni, definendone il calendario in coerenza con gli obiettivi della *roadmap* di attuazione e di monitoraggio della riforma in parola;
- sia opportuno prevedere che al Tavolo di lavoro possano essere invitati a partecipare anche altri *stakeholder* pubblici o privati, sulla base delle valutazioni degli uffici competenti e in funzione delle tematiche di volta in volta affrontate

DELIBERA

1. di istituire un Tavolo di lavoro tra l'Autorità e le associazioni maggiormente rappresentative dei Comuni (ANCI), degli Enti di governo dell'ambito e dei soggetti gestori, finalizzato a coordinare l'attuazione e il monitoraggio della riforma di riordino dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui alla deliberazione 396/2025/R/RIF;
2. di prevedere che il coordinamento del Tavolo sia svolto dal Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali;
3. di dare mandato al Direttore della citata Direzione di convocare le riunioni del Tavolo, definendone il calendario in coerenza con gli obiettivi della *roadmap* di attuazione e di monitoraggio della riforma;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), all'Associazione delle imprese idriche energetiche e

- ambientali (UTILITALIA), all'Associazione Imprese Servizi Ambientali ed Economia Circolare (ASSOAMBIENTE), a CISAMBIENTE-CONFINDUSTRIA;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua